

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**

TITOLO I- AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II- INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 2 Riferimenti normativi in materia di uso del suolo

Art. 3 Criteri generali di progettazione ed attuazione degli interventi

TITOLO III- TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE

CAPO I- PROCEDURE EX ART. 20 E ART. 21 R.D. N. 1126/1926

Art. 4 Tipologie di interventi

Art. 5 Interventi con procedure previste dall' art 20 del R.D. n. 1126/1926

Art. 6 Modalità presentazione delle dichiarazioni per interventi con procedure previste dall'art. 20 del R.D. n. 1126/1926

Art. 7 Interventi con procedure previste dall' art. 21 del R.D. n. 1126/1926

Art. 8 Modalità presentazione delle istanze per interventi con procedure previste dall' art. 21 del R.D. n. 1126/1926

CAPO II- CRITERI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROGETTUALE

Art. 9 Documentazione progettuale a corredo delle dichiarazioni o delle istanze

TITOLO IV- LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 Avvio del procedimento

Art. 11 Attività istruttoria della Città metropolitana di Roma Capitale

Art. 12 Conferenze di servizi

Art. 13 Tempi procedurali e modalità di conclusione

Art. 14 Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 15 Situazioni di difformità e opere eseguite senza titolo abilitativo

Art. 16 Accertamenti di conformità, sanatorie e condoni edilizi

Art. 17 Periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico

Art. 18 Trattamento dati personali

Art. 19 Disciplina di dettaglio delle procedure

Art. 20 Spese di istruttoria per procedimenti amministrativi in materia di Vincolo Idrogeologico

TITOLO V- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 21 Accesso ai documenti amministrativi

TITOLO VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme transitorie e finali

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della Legge Regionale del Lazio 11 dicembre 1998 n. 53 “*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*” e della Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 3 dicembre 2024 n. 1038 “*Approvazione “Vincolo Idrogeologico - Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”, e “Linee guida 2024 sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali”*”. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n.920/2022”, in materia di Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*” e al suo Regolamento di applicazione ed esecuzione Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “*Approvazione del regolamento per l’applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”.
2. Ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 3267/1923, la disciplina delle attività di trasformazione del territorio in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico tende ad evitare che i terreni vincolati possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque per effetto di utilizzazioni improprie o non controllate.
3. Il comma 5 dell’art. 61 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recita che “*Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni*”.
4. Le deleghe alla Città metropolitana di Roma Capitale in materia di Vincolo Idrogeologico discendono dalle seguenti norme regionali:
 - Legge Regionale del Lazio 5 marzo 1997 n. 5 “*Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1996 riguardante i criteri e le modalità per l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale*”;
 - Legge Regionale del Lazio 11 dicembre 1998 n. 53 “*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
 - Legge Regionale del Lazio 6 agosto 1999 n.14 “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale*”

per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 16 giugno 2016 n.335 recante “*Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”*”.
- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 3 dicembre 2024 n. 1038 “*Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98”, e “Linee guida 2024 sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali.” Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 920/2022*”.

5. In particolare il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme sopra menzionate, gli interventi di trasformazione e gestione del territorio in zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. del Lazio n. 53/1998, così come definiti nella D.G.R. del Lazio n. 1038/2024, per i quali l'autorizzazione ad operare è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana.
6. Ai sensi dell’art. 45 della L.R. del Lazio n. 53/1998, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del Vincolo Idrogeologico da parte della Regione Lazio, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone gravate dal Vincolo Idrogeologico, si intendono vincolate a norma del R.D. n. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale del Lazio 28 ottobre 2002 n.39 e dell’art. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34) ed i territori montani.
7. Le amministrazioni comunali, nelle more del riordino del Vincolo Idrogeologico e dell’aggiornamento del perimetro delle zone vincolate ai sensi dell’art. 42 della L.R. del Lazio n. 53/1998, provvedono al controllo ed alla verifica dei limiti del Vincolo, nei termini stabiliti nelle Direttive regionali 2024 (Allegato 1 alla D.G.R. del Lazio n. 1038/2024, art. 2). Si occupano inoltre della risoluzione di eventuali problemi d’interpretazione causati dalla scarsa definizione della cartografia, dalle incongruenze tra diverse rappresentazioni e da un diverso stato dei luoghi, tenendo conto del ruolo della vegetazione sulla stabilità e sull’equilibrio idrogeologico dei terreni.

TITOLO II

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 2

Riferimenti normativi in materia di uso del suolo

1. Gli interventi di trasformazione del territorio in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico devono essere effettuati nel rispetto della normativa inerente a:
 - disciplina delle aree di particolare interesse paesistico e ambientale e delle aree naturali protette;
 - edilizia e urbanistica, costruzioni in zone sismiche;
 - esplorazione del sottosuolo;
 - governo del territorio;
 - difesa del suolo e prevenzione dai dissesti geo-idrologici;
 - gestione delle risorse forestali.
2. Le norme generali per la tutela e l'uso del territorio (aria, acqua, suolo, fauna, flora, ecosistemi, paesaggio) sanciscono che nessuna risorsa naturale può essere ridotta in modo significativo e/o irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. I nuovi interventi, quando consentiti, devono tutelare le risorse del territorio stesso con azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo ed in generale la prevenzione e la difesa dall'inquinamento. Al fine di garantire un basso impatto ambientale, per la sistemazione e bonifica dei terreni interessati da movimenti di terra, si dovrà far ricorso, preferibilmente, alle tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Particolare attenzione viene posta, nell'ambito dei procedimenti relativi al Vincolo Idrogeologico su tutto il territorio metropolitano, oltre che alle zone soggette al vincolo medesimo, anche alle seguenti categorie di aree critiche:
 - aree a pericolosità idraulica da alluvioni;
 - aree a pericolosità per processi franosi o di dissesto geomorfologico in atto o potenziali;
 - aree di cui all'art. 45 della L.R. del Lazio n. 53/1998.

Art. 3

Criteri generali di progettazione ed attuazione degli interventi

1. Gli interventi in ambiti sottoposti a Vincolo Idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti e devono arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente (D.G.R. del Lazio n.4340/1996).
2. Nei casi in cui siano previsti movimenti di terra o impianti di cantiere per la realizzazione di opere, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dall'area coinvolta, sia durante i lavori che a completamento degli stessi, mediante semine e messa a dimora di essenze vegetali autoctone.
3. Nel caso di interventi di manutenzione di opere esistenti si dovrà cercare, per quanto possibile, di sostituire e/o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica, garantendo così la minimizzazione dell'impatto ambientale.
4. Le tecniche di ingegneria naturalistica dovranno anche essere utilizzate per garantire una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate e dovranno inserirsi con la loro mascheratura nel contesto paesaggistico.
5. Gli interventi di parziale ricostruzione e ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno, di norma, essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli presenti.
6. Le istanze di nulla osta Vincolo Idrogeologico devono essere presentate, in conformità alle Direttive regionali 2024 (Allegato 1 alla D.G.R. del Lazio n. 1038/2024, art. 2), in base al progetto di fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

TITOLO III

TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE

CAPO I

PROCEDURE EX ART. 20 E ART. 21 R.D. N. 1126/1926

Art. 4**Tipologie di interventi**

1. Le norme di riferimento (R.D. n. 3267/1923; R.D. n. 1126/1926; L.R. del Lazio n. 53/1998; D.G.R. del Lazio n. 1038/2024), stabiliscono che chi intenda compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia, deve presentare la richiesta di autorizzazione e/o Nulla Osta, corredata della idonea documentazione all'Ente territorialmente competente. Le norme suddette prevedono due distinte procedure, disciplinate rispettivamente dagli artt. 20 e 21 del R.D. n. 1126/1926.
2. La L.R. del Lazio n. 53/1998 e la D.G.R. del Lazio n. 1038/2024 definiscono le tipologie di intervento le cui funzioni autorizzative sono delegate alle Province/Città metropolitana, specificando per ciascuna voce la procedura cui attenersi, come descritto nell'Elenco 1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. del Lazio n. 1038/2024, riportato nella tabella seguente:

| | In presenza di area boscata | Procedure |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture | Si | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| | No | art.20, R.D. n. 1126/1926 |
| sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| apertura di sentieri pedonali | Si | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| | No | art.20, R.D. n. 1126/1926 |
| apertura di piste di esbosco | Si | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive | Si/No | art.20, R.D. n. 1126/1926 |
| impianti solari fotovoltaici oltre una potenza di 200 KWp | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| impianti eolici superiori a una potenza di 60 KWp | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| impianti a biomassa superiori a una potenza di 200 KWp | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |
| impianti Mini idroelettrici superiori a 100 KW | Si/No | art.21, R.D. n. 1126/1926 |

3. I provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per superfici superiori a tre ettari, ricomprendenti gli interventi silvicolture ivi inclusi i tagli di avviamento, esulano dal campo di applicazione del presente Regolamento, essendo disciplinati dal Regolamento regionale n. 7/2005 “*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002,*

n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e da specifico Regolamento per la gestione delle risorse agroforestali della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Per le tipologie di opere di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'elenco 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. del Lazio n. 1038/2024 la cui procedura è disciplinata dall' **art. 20** RD n. 1126/1926, si procede mediante **dichiarazione**. Qualora l'ente competente non si esprima entro il termine di giorni 30 sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa.
5. Per le tipologie di opere di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'elenco 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. del Lazio n. 1038/2024 la cui procedura è disciplinata dall'**art. 21** RD n. 1126/1926, si procede mediante **istanza** di Nulla Osta che viene rilasciato, con le prescrizioni e limitazioni del caso, con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi.

Art. 5

Interventi con procedure previste dall'art. 20 del R.D. n. 1126/1926

1. Le procedure ai sensi dell' art. 20 R.D. n. 1126/1926 si applicano alle seguenti tipologie di interventi:

IN AREA NON BOSCATI

- linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
- apertura di sentieri pedonali;

IN AREA BOSCATI E NON BOSCATI

- vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

2. Gli interventi delle tipologie di cui al precedente comma che ricadano, secondo le diverse classificazioni, in aree soggette a pericolosità idraulica e/o da frana, così come individuate nelle diverse cartografie ufficiali attualmente disponibili (cartografie contenute nei diversi Piani Territoriali - Piani Stralcio, Piani Straordinari e Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino territorialmente competenti) sono considerati ai fini del presente Regolamento sempre soggetti alla procedura art. 21 R.D. n. 1126/1926.

Art. 6

**Modalità presentazione delle dichiarazioni per interventi con procedure previste dall'art. 20 del
R.D. n. 1126/1926**

1. Per gli interventi ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126/1926, occorre presentare una dichiarazione, corredata della idonea documentazione, alla Città metropolitana di Roma Capitale in tempo utile, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, indicando la data del relativo inizio.
2. La dichiarazione a firma del proprietario del terreno oggetto dell'intervento deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, insieme alla documentazione allegata, prevista dall'art.10. Con la sottoscrizione della dichiarazione, la proprietà autorizza l'accesso alle aree interessate per sopralluoghi ispettivi da parte del personale della Città metropolitana di Roma Capitale. In caso di carenze documentali si rinvia a quanto specificato nel successivo art. 11.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa come stabilito dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

Art. 7

Interventi con procedure previste dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926

1. Le procedure ai sensi dell' art. 21 R.D. n. 1126/1926 si applicano alle seguenti tipologie di interventi:

IN AREA BOSCATI E NON BOSCATI

- nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, piscine, ecc.);
- muri di sostegno superiori a 100 cm di altezza (fuori terra) e recinzioni di qualsiasi tipo superiori 2 metri;
- sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;
- sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed aperture di scoline per la regimazione idrica superficiale;
- apertura di piste di esbosco;
- impianti solari fotovoltaici oltre una potenza di 200KWp;
- impianti eolici superiori a una potenza di 60 KWp;
- impianti a biomassa superiori a una potenza di 200KWp;
- impianti Mini idroelettrici superiori a 100 KW;

IN AREA BOSCATÀ

- linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
 - apertura di sentieri pedonali.
2. Ai fini del presente Regolamento, per le tipologie di opere di difficile classificazione disciplinate nel paragrafo 9 dell'Allegato 1 della D.G.R. del Lazio n. 1038/2024, che risultino di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale in funzione della superficie interessata o del volume di scavo, si applicano sempre, indipendentemente dal fatto che si tratti di aree boscate o meno, le procedure ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.
3. Ai fini del presente Regolamento, per gli interventi di qualunque tipologia che ricadano, secondo le diverse classificazioni, in aree soggette a pericolosità idraulica e/o da frana, così come individuate nelle diverse cartografie ufficiali attualmente disponibili (cartografie contenute nei diversi Piani Territoriali - Piani Stralcio, Piani Straordinari e Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino territorialmente competenti), si applicano sempre, indipendentemente dal fatto che si tratti di aree boscate o meno, le procedure ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.

Art. 8

**Modalità presentazione delle istanze per interventi con procedure
previste dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926**

1. Per gli interventi la cui procedura è disciplinata ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926, occorre presentare un'istanza, corredata della idonea documentazione, al Sindaco del Comune territorialmente competente, indirizzata all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Il Comune deve pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio *online* l'istanza con la relativa documentazione e la deve trasmettere, con le eventuali opposizioni e/o osservazioni che fossero state presentate e con le valutazioni proprie dell'Ufficio tecnico comunale competente, alla Città metropolitana di Roma Capitale insieme alla documentazione allegata.
3. L'istanza a firma del proprietario o del possessore del terreno o del manufatto oggetto dell'intervento (precisando il titolo per cui è legittimato al possesso) deve essere presentata indirizzata all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, insieme alla documentazione allegata, prevista dall'art. 9. Con la sottoscrizione della dichiarazione, la proprietà autorizza l'accesso alle aree interessate per sopralluoghi ispettivi da parte del personale della Città metropolitana di Roma Capitale. In caso di carenze

documentali si rinvia a quanto specificato nel successivo art. 11.

4. L'istanza deve essere trasmessa con le modalità stabilite dal successivo art. 19 del presente Regolamento.
5. Per interventi ricadenti all'interno del perimetro di una area naturale protetta è necessaria l'acquisizione di nulla osta da rilasciarsi dal relativo Ente gestore ai sensi dell'art. 28 della L.R. del Lazio n. 29/1997; in merito all'obbligo di eventuale indizione della conferenza di servizi si rimanda al successivo art. 12.

CAPO II

CRITERI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROGETTUALE

Art. 9

Documentazione progettuale a corredo delle dichiarazioni o delle istanze

1. Ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 1038/2024 occorre produrre, contestualmente alla trasmissione dell'istanza, dichiarazione del Comune che attesti:
 - l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell'istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;
 - l'avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell'istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
 - l'effettiva sussistenza del Vincolo Idrogeologico nell'area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione del Vincolo Idrogeologico).
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere presentate ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm. e ii.; restano in capo al soggetto richiedente le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
3. La documentazione da allegare per la realizzazione degli interventi deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento stesso, delle modifiche indotte all'assetto idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo. La documentazione, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente documentare sia lo stato dei luoghi circostanti il sito di intervento in un congruo intorno, sia le interferenze dell'opera sui luoghi predetti

nelle fasi *ante operam*, in corso di esecuzione e *post operam*. La valutazione delle dimensioni areali dell'intorno da considerare è demandata all'ambito discrezionale e di responsabilità del professionista incaricato dalla proprietà, tenuto debitamente conto dello specifico stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto. L'Ufficio preposto della Città metropolitana ha facoltà di richiedere nell'ambito dell'istruttoria, a vantaggio della sicurezza, eventuali ampliamenti dell'areale di indagine che risultino necessari per una esaustiva caratterizzazione del complesso opere/terreno nel contesto del versante.

4. La dichiarazione o l'istanza, a seconda dei casi, deve essere prodotta in conformità alla disciplina di dettaglio delle procedure di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento.
5. Il livello di approfondimento progettuale a cui attenersi è quello del progetto di fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6. La documentazione tecnico-specialistica (relazioni, elaborati progettuali, grafici e cartografici, ecc.) di pertinenza di professionisti, abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti al rispettivo Ordine Professionale, deve essere debitamente datata e firmata digitalmente dai rispettivi Tecnici competenti, riportando nel documento il numero di iscrizione al relativo Albo Professionale. Non è ammessa la presentazione di documenti tecnici con firma scansionata.
7. Il richiedente è tenuto a produrre, contestualmente all'istanza, dichiarazione di avvenuto conferimento, in conformità alle norme vigenti, degli incarichi ai professionisti coinvolti, esplicitando che nei contratti di affidamento siano stati definiti i relativi compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle caratteristiche delle singole prestazioni rese, ed i termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti.
8. Il fascicolo documentale dovrà contenere:
 - Copia dell'istanza presentata al Comune per il rilascio del titolo abilitativo dell'intervento, con attestazione dell'avvenuto deposito.
 - Elaborato progettuale che deve adeguatamente rappresentare, descrivere e rendere graficamente comprensibili e in modo univoco le scelte effettuate, attestando la qualità dell'opera, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte. L'elaborato progettuale dovrà includere:
 - tavole di inquadramento urbanistico- territoriale e vincolistico;
 - idonee basi cartografiche a scale di diverso e crescente dettaglio che riportino ubicazione e rappresentazione precisa dell'area di intervento (stralcio dalla CTR alla scala 1:5.000; stralcio della planimetria catastale; ecc.).

- planimetrie di dettaglio del lotto, in base a rilievo planoaltimetrico, con rappresentazione di tutte le opere accessorie e di sistemazione esterna realizzate o da realizzare, incluse le opere idrauliche di raccolta, collettamento e scarico delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale;
- profili topografici del terreno nelle situazioni *ante-operam* e *post-operam* con rappresentazione grafica dei movimenti di terra da effettuare (o effettuati) e delle opere da realizzare. I suddetti profili, da realizzarsi a scala di dettaglio, dovranno estendersi ad una distanza dall'area di intervento che risulti significativa per la ricostruzione della morfologia del versante;
- Relazione tecnica contenente:
 - riferimenti dell'istanza presentata al Comune per il rilascio del titolo abilitativo dell'intervento;
 - indicazione della destinazione urbanistica dell'area;
 - descrizione delle opere eseguite e/o da eseguirsi;
 - quantificazione in metri quadri della superficie interessata dagli interventi;
 - quantificazione in metri cubi e descrizione dei movimenti di terra già realizzati e/o da realizzare (distinguendo scavi e riporti);
 - descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le opere accessorie e di sistemazione esterna realizzate o da realizzare, con indicazione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - modalità di riutilizzo e smaltimento, in conformità alle norme vigenti, delle terre e rocce da scavo;
 - impatto dei lavori sull'assetto vegetazionale del sito, valutandone gli effetti derivanti sull'assetto geomorfologico-idrogeologico e prevedendo interventi di salvaguardia e ripristino della copertura vegetale presente;
 - tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica;
 - elenco dei vincoli territoriali insistenti sull'area di intervento e dei conseguenti atti autorizzativi da acquisire.
- Fascicolo fotografico (possibilmente contenente i dati geografici- geotag) completo e rappresentativo dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda, o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta) in condizioni invariate.
- Relazione geologica (obbligatoria solo per le procedure ex art. 21) dovrà contenere fra l'altro:
 - stralcio di CTR alla scala 1:5.000 con ubicazione del sito;

- stralcio di carta geologica a scala di adeguato dettaglio;
- descrizione dei caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici; in caso di interventi di particolare complessità dovrà essere condotto un rilevamento geologico di dettaglio, con produzione di corrispondente cartografia tematica a scala adeguata;
- analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimento a specifiche indagini geognostiche e geotecniche, se già realizzate, delle quali dovrà essere indicata e riportata l'esatta ubicazione e le modalità di esecuzione delle stesse;
- assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di aree censite a pericolosità da frana o idraulica in base al PAI vigente;
- fenomeni di erosione e di dissesto potenziali o in atto e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione delle aree in dissesto nel PAI dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ed eventuale classificazione dell'area di interesse;
- stralcio delle cartografie di PAI con sovrapposizione del perimetro dell'area di intervento;
- caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
- sismicità;
- valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dall'opera al regime idrogeologico dei terreni interessati;
- considerazioni conclusive che valutino esplicitamente il complesso opera/terreno in riferimento a potenziali instabilità del versante a breve e a lungo termine (con particolare riguardo alla porzione di pendio nell'intorno del fabbricato o manufatto o area di intervento) nelle fasi *ante operam*, in corso di esecuzione e *post operam*.

9. Nel caso di versanti acclivi con substrato non litoide o con coltri eluviali e detritiche, o in altre situazioni di potenziale criticità, l'Ufficio competente ha facoltà di richiedere relazione geologica integrativa contenente analisi di stabilità del versante nelle condizioni *ante e post operam* e relative considerazioni conclusive. Tale analisi, estesa a una porzione significativa del versante, dovrà tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno, e dovrà essere basata su metodologie analitiche che utilizzino i rispettivi profili topografici ed i parametri fisico meccanici dei terreni, derivati, in conformità alle norme vigenti, da specifiche e documentate prove di laboratorio effettuate su campioni indisturbati opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni affioranti e dei terreni di imposta delle fondazioni. Le analisi di stabilità *ante e post operam*, di cui al precedente

comma dovranno concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e dovranno tenere conto della sismicità dell'area. Restano fermi gli ambiti di discrezionalità e responsabilità del professionista incaricato.

10. La relazione geologica dovrà comunque dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi oggetto di parere ai sensi del R.D. n. 3267/1923 (nuovi lavori e/o opere oggetto di richiesta di sanatoria/condono edilizio), e dovrà dimostrare l'idoneità dell'intervento rispetto problematiche di difesa del suolo, stabilità dei versanti, pericolosità idrogeologica, fenomeni erosivi, pericolosità idraulica, presenza di cavità sotterranee, pericolosità da sinkhole, pericolosità da emissioni gas del suolo, ecc.
11. Per gli interventi che ricadano in aree soggette a pericolosità idraulica e/o da frana, di qualsiasi livello, così come individuate negli elaborati dei P.A.I o P.S.A.I. delle Autorità di Bacino competenti per territorio, e che risultino espressamente ammissibili ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI vigente, la documentazione dovrà essere prodotta in completa conformità a quanto prescritto dalle NTA suddette. L'eventuale parere dell'Autorità di Bacino, ove previsto dalle NTA, dovrà essere acquisito nell'ambito di Conferenza di servizi, come specificato al successivo art. 12.
12. Per gli interventi che ricadano in Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee (zona di rispetto) il parere dell'Area regionale competente, ove previsto, dovrà essere acquisito nell'ambito di Conferenza di servizi, come specificato al successivo art.13.
13. Nella redazione degli elaborati specialistici si deve tenere conto di quanto riportato nelle norme di settore richiamate in via generale all'art. 2 del presente Regolamento, per quanto applicabile nell'ambito della progettazione degli interventi nelle aree gravate dal Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926. In particolare è necessario attenersi ai seguenti provvedimenti specifici, fatti salvi successivi aggiornamenti normativi:
 - D.G.R. del Lazio n. 4340/1996 *“Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio”*;
 - D.G.R. del Lazio n. 117/2020 *“Linee guida sull'invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali”* – D. Lgs. 49/2010 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni”*;
 - D.G.R. del Lazio n. 794/2024 *“Utilizzo dei dati del monitoraggio del territorio della Regione Lazio tramite Interferometria Satellitare”*;
 - D.G.R. del Lazio n. 832/2024 *“Approvazione delle “linee guida sulla analisi di suscettibilità alla liquefazione nel territorio della Regione Lazio”*.

TITOLO IV

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

Avvio del procedimento

1. L'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'acquisizione, a seconda dei casi, della dichiarazione o dell'istanza di parte al protocollo informatico della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. L'Ufficio preposto dell'Amministrazione provvede, secondo la propria organizzazione interna, alle verifiche preliminari in ordine all'ammissibilità dell'istanza e alla verifica della sussistenza del pieno possesso dei requisiti per la procedibilità della medesima, che è onere del richiedente dimostrare a priori.
3. A seguito all'acquisizione del numero di protocollo informatico, ad ogni richiesta pervenuta viene attribuito d'ufficio un numero di fascicolo che ne consente l'identificazione univoca in tutte le fasi del procedimento. Contestualmente il Dirigente (o eventuale soggetto espressamente delegato in tal senso) provvede ad assegnare la responsabilità amministrativa e tecnica dell'istruttoria e del procedimento a dipendenti con qualifica rispettivamente di Istruttore e di Funzionario; resta ferma la possibilità di attribuire ad un singolo Funzionario la responsabilità sia dell'istruttoria che del procedimento.
4. Nell'assegnazione in forma scritta della responsabilità amministrativa e tecnica dell'istruttoria e del procedimento deve essere verificata l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con i soggetti richiedenti e destinatari dei provvedimenti, mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, rispetto ad ogni situazione che possa comportare obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale.
5. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato, e per conoscenza al Comune, indicando il numero di fascicolo e nominativi del Responsabile del Procedimento, del Responsabile dell'Istruttoria e del Responsabile del Trattamento dei dati personali.
6. In caso di attivazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale di portali telematici dedicati al Vincolo Idrogeologico, è demandata all'Ufficio competente l'emanazione, con apposita Determinazione Dirigenziale, di atti e Linee Guida di definizione delle modalità d'uso, come specificato al successivo art. 19.

Art. 11**Attività istruttoria della Città metropolitana di Roma Capitale**

1. I dipendenti incaricati delle responsabilità istruttorie e procedimentali hanno il compito di verificare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza e la conformità della stessa rispetto alla normativa di settore vigente, accertando di conseguenza l'effettiva procedibilità o meno dell'istanza.
2. Per gli interventi i cui procedimenti sono disciplinati ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126/1926, la mancata rispondenza ai requisiti di legge comporta l'interruzione *ab origine* del procedimento, non sussistendo il pieno possesso dei requisiti previsti per la procedura semplificata in regime di dichiarazione.
3. Per gli interventi i cui procedimenti sono disciplinati ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926, ove in esito alle verifiche di cui al comma 1, si accertino motivi o carenze documentali ostative a dare seguito al procedimento l'Ufficio preposto provvede ad inviare al richiedente, e per conoscenza al Comune e ad eventuali altri Enti coinvolti, nei casi in cui le cause ostative siano superabili, richiesta scritta di integrazioni e/o chiarimenti, indicando le cause di irregolarità, di incompletezza o di inammissibilità riscontrate. Nella suddetta nota deve essere definito il termine (30 o 60 giorni, da valutarsi in ragione della rilevanza della documentazione mancante) entro il quale si deve provvedere a conformare l'istanza alle previsioni di legge per consentirne la procedibilità. Contestualmente vengono comunicati all'utenza, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
 - informativa della sospensione dei termini procedimentali, con previsione di ripresa a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante in forma completa (in caso di invii parziali farà testo la data di acquisizione dell'ultimo documento mancante);
 - preavviso, ai sensi dell'art. 10 bis della citata Legge, che, in caso di infruttuosa decorrenza del termine suindicato, si provvederà all'archiviazione d'ufficio dell'istanza, senza necessità di ulteriori comunicazioni.Trascorso inutilmente il termine di richiesta di integrazioni e dalla comprovata ricezione da parte dell'interessato senza che questi abbia fornito riscontro, verrà disposta d'ufficio l'archiviazione del procedimento senza necessità di ulteriori comunicazioni.
4. Nel caso di produzione di integrazioni incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto, l'Ufficio competente provvede ad inviare ulteriore nota di sollecito scritto ribadendo il permanere della sospensione

dei termini procedurali e fissando a 10 giorni dalla ricezione il termine per conformarsi a quanto prescritto; contestualmente viene dato preavviso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'intenzione dell'Amministrazione di concludere negativamente il procedimento in caso di perdurante inadempienza.

5. Analogo preavviso dell'intenzione di procedere alla conclusione negativa del procedimento, ai sensi del citato art. 10 bis della L. n. 241/1990, deve essere inviata all'utenza nei casi di accertata inammissibilità dell'istanza per ragioni non superabili.
6. È facoltà dell'Amministrazione disporre la sospensione dei termini procedurali anche nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessaria la richiesta di approfondimenti e/o modifiche progettuali, al fine di garantire le finalità di difesa del suolo.
7. Qualora nel corso dei procedimenti dovessero essere emanate, da parte delle Autorità di Bacino competenti, nuove disposizioni, norme attuative o aggiornamenti di perimetrazione delle aree a pericolosità da frana o idraulica dei Piani di Assetto Idrogeologico, ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi si applicheranno, a vantaggio della sicurezza, le disposizioni e le perimetrazioni aggiornate e vigenti al momento dell'esame istruttorio, con facoltà per l'Ufficio competente della Città metropolitana di richiedere eventuali adeguamenti documentali necessari a rispondere a quanto prescritto e previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Conferenze di servizi

1. Nel caso in cui sia necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., deve essere sempre indetta la conferenza di servizi decisoria dall'ente competente al rilascio del provvedimento conclusivo, in conformità agli Indirizzi operativi della Regione Lazio per l'efficace gestione delle conferenze di servizi sul territorio regionale (approvati con D.G.R del Lazio n. 649/2025)
2. Nei casi in cui l'acquisizione del nulla osta per il Vincolo Idrogeologico risulti propedeutica al rilascio, da parte dell'Ufficio comunale competente, del permesso di costruire o alla formazione di altro titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e sia necessaria l'acquisizione di uno o più altri pareri (quali, a titolo esemplificativo, il nulla osta dell'ente di gestione di Area Protetta, la pronuncia di valutazione d'incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, il parere dell'Area regionale Qualità dell'Ambiente, il parere dell'Area

regionale Governo del Territorio e Foreste, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale competente, ecc.), gli uffici competenti degli Enti preposti sono obbligati, per legge, ad indire la conferenza di servizi di tipo decisorio. Le medesime previsioni valgono ai fini dell'autorizzazione unica per gli interventi e le attività rurali aziendali, così come declinate all'art. 2 della L.R. del Lazio n. 14/2006 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. del Lazio n. 1/2020 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 3 della L.R. del Lazio n. 1/2009 *“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”* e ss.mm.ii. relativamente alle procedure per il rilascio di autorizzazione per abbattimento-espianto-spostamento di alberi di olivo.

3. Spetta all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo (ad es. permesso di costruire, titolo unico per attività produttiva, ecc.) la verifica di quanto dichiarato dal progettista, in sede di istanza, circa i vincoli territoriali insistenti sull'area di intervento, con la conseguente individuazione degli atti di assenso necessari per l'approvazione dell'intervento, ai fini dell'eventuale indizione della conferenza di servizi.
4. Per approvare, in conferenza, interventi da realizzare nelle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, è necessario che l'atto di indizione della conferenza e la relativa documentazione progettuale siano pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Comune territorialmente competente trasmette, all'amministrazione che ha indetto la conferenza ed a quella competente al rilascio del nulla osta (se diverse dal Comune), le eventuali opposizioni pervenute, così come le proprie osservazioni. La successiva pubblicazione del provvedimento finale della conferenza integra la pubblicazione dell'autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico prevista dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.
5. In sede di conferenza il livello di progettazione da approvare deve essere il progetto di fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 36/2023.
6. In caso di progetti di opere o interventi pubblici, o di interesse pubblico, ricadenti in aree delimitate a pericolosità da frana o idraulica dai Piani di Assetto Idrogeologico, gli stessi devono essere di tipologia consentita espressamente dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PAI medesimi; il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, ove previsto dovrà essere acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, nei termini e nelle modalità previste dalle norme vigenti..
7. Per interventi ricadenti all'interno del perimetro di un'area naturale protetta, ove il nulla osta dell'Ente gestore ai sensi dell'articolo 28 della L.R. del Lazio n. 29/1997 risulti già preventivamente acquisito e prodotto a corredo dell'istanza, si prescinde dall'indizione della Conferenza di servizi solamente se non risultano da acquisire altri pronunciamenti oltre al nulla osta vincolo idrogeologico.

8. Ove l'Ufficio preposto della Città metropolitana, invitato ad esprimersi in sede di conferenza di servizi, ravvisi carenze documentali impeditive della piena valutazione, provvede ad effettuare la necessaria richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali nei tempi e nei modi indicati nell'atto di indizione della conferenza. In assenza di adeguato riscontro e produzione della documentazione mancante entro i termini previsti dalla conferenza di servizi, non potrà considerarsi acquisito il silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 13

Tempi procedurali e modalità di conclusione

1. I tempi procedurali sono stabiliti, ai sensi delle norme vigenti, come di seguito specificato:
 - **Per procedimenti di cui all'art. 20 del R.D. n. 1126/1926:** il termine è fissato in 30 giorni, trascorso il quale senza che la Città metropolitana abbia richiesto integrazioni o impartito con provvedimento espresso prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, l'interessato potrà eseguirli, purché gli stessi si svolgano in completa conformità alla domanda presentata.
 - **Per procedimenti di cui all'art. 21 R.D. n. 1126/1926:** il termine è fissato in 180 giorni entro il quale l'Amministrazione deve pronunciarsi con provvedimento espresso. Non è in alcun caso prevista la configurazione del silenzio assenso, fermi restando gli istituti normativi a cui l'utenza può ricorrere in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione.
 - **In caso di conferenza di servizi:** i termini di espressione del parere sono esplicitati nell'atto di indizione della conferenza ai sensi delle norme vigenti (fatte salve le sospensioni per carenze documentali).
2. La Città metropolitana di Roma Capitale può prescrivere, negli atti autorizzativi, particolari modalità per l'esecuzione dei lavori, impartendo prescrizioni specifiche o limitazioni necessarie a garantire la difesa del suolo, la salvaguardia e la sicurezza del territorio e dei beni immobili e l'incolumità della cittadinanza. È facoltà dell'Amministrazione valutare l'eventuale necessità di conclusione con provvedimento espresso con prescrizioni anche per i procedimenti soggetti a procedura ex art. 20 del R.D. n. 1126/1926.
3. L'Ufficio competente notifica i provvedimenti emessi a conclusione dei procedimenti (a seconda dei casi, Autorizzazione o Nulla Osta con prescrizioni) al Comune, con allegato il fascicolo digitale della documentazione completa, comprensiva delle integrazioni documentali eventualmente acquisite nel corso dell'istruttoria. La notifica del provvedimento, corredato dal fascicolo allegato, verrà contestualmente

effettuata agli Organi di controllo (Polizia metropolitana e Carabinieri Forestali), nonché ad eventuali altri Enti coinvolti nel procedimento (Ente gestore Area Protetta, Autorità di Bacino Distrettuale, ecc.).

4. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, l'Ufficio preposto provvederà altresì alla pubblicazione del provvedimento sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (www.cittametropolitanaroma.it) all'interno dell'Albo Pretorio Web, nella sezione Altri provvedimenti amministrativi.
5. Il Comune provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune il provvedimento con il relativo fascicolo documentale per 15 giorni, decorsi i quali procederà per quanto di propria competenza, notificando gli atti al richiedente.
6. Nei provvedimenti viene data esplicita menzione dell'avvenuta verifica dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del provvedimento, mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; contestualmente viene inoltre attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale.
7. Il titolo abilitativo all'intervento, conformatosi successivamente alla decorrenza di 30 giorni a partire dal ricevimento della dichiarazione per tipologie soggette a procedura di cui all'art. 20 del R.D. n. 1126/1926, non è impeditivo di verifiche e adozione motivata di atti integrativi da parte dell'Amministrazione, a tutela del suolo e del soprassuolo.

Art. 14

Funzioni di vigilanza e controllo

1. L'attività di controllo di tutte le fasi attinenti al procedimento può essere svolta, per quanto di rispettiva competenza, dal personale dell'Ufficio competente (per i soli aspetti tecnico-amministrativi) e dagli Organi di Polizia amministrativa e giudiziaria preposti (Carabinieri Forestale, Polizia metropolitana, Guardiaparco aree naturali protette e Polizia Locale dal Comune presso cui ricade l'intervento).
2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di effettuare controlli ispettivi o richiedere accertamenti agli Organi di vigilanza nel corso della fase istruttoria, nonché in fase di esecuzione dei lavori ed anche a lavori ultimati.

Art. 15**Situazioni di difformità e opere eseguite senza titolo abilitativo**

1. Qualora vengano rilevate nel corso dell'istruttoria difformità tra la documentazione progettuale allegata alla richiesta e lo stato dei luoghi, inclusa la realizzazione parziale o completa degli interventi in assenza di autorizzazione, l'Ufficio procederà alla segnalazione della difformità alle Autorità competenti per i seguiti di competenza. Il titolare della richiesta verrà di conseguenza informato con separata comunicazione riguardo alla sospensione del procedimento nelle more dei necessari accertamenti.
2. Ove, in esito agli accertamenti degli Organi preposti, si confermi la non procedibilità dell'istanza, l'Ufficio provvederà all'invio di apposito preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Il richiedente ha facoltà di presentare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le proprie motivate osservazioni, eventualmente corredate da documenti, rispetto a cui spettano all'Ufficio le valutazioni del caso. Decorso il suddetto termine di 10 giorni in assenza di adeguato riscontro, si procederà per quanto di competenza, archiviando d'ufficio il fascicolo senza necessità di ulteriori comunicazioni, o con provvedimento espresso ove se ne rilevi la necessità.

Art. 16**Accertamenti di conformità, sanatorie e condoni edilizi**

1. In conformità all'art. 10 "Opere realizzate in assenza di titolo" delle *"Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98"* (Allegato 1 alla D.G.R. Lazio n. 1038/2024), in caso di interventi già effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni/certificazioni e/o titoli edilizi, il nulla osta al Vincolo Idrogeologico è rilasciato esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi, di competenza comunale, di condono edilizio o di accertamento di conformità, fermi restando i requisiti fissati dalle normative di settore che regolano suddetti procedimenti, sia in ordine all'ammissibilità dell'istanza di sanatoria edilizia, che in ordine alla possibilità di rilascio del parere su opere costruite in aree sottoposte a vincolo, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dello stesso.
2. Pertanto, qualora consentito dalla legge, il rilascio del nulla osta al Vincolo Idrogeologico compete alla Città metropolitana di Roma Capitale per le sole opere soggette a condono o sanatoria le cui tipologie di intervento siano state attribuite o delegate come funzioni amministrative secondo la ripartizione

operata dalla L.R. del Lazio n. 53/1998 con l'articolo 9 (comma 1, lettera g) nei confronti degli Enti di area vasta (Province e Città metropolitana) e elencate nell'Allegato 1 della D.G.R. del Lazio n. 1038/2024. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo, i singoli edifici o gli ampliamenti di edifici esistenti, con esclusione di sopraelevazioni o altri interventi non comportanti movimenti di terra che ai fini del Vincolo Idrogeologico sono pertinenza dei Comuni.

3. Per le richieste di condono delle opere abusive, da inoltrare al Comune territorialmente competente, è previsto il parere ai soli fini del Vincolo Idrogeologico su domanda dell'interessato nei termini stabiliti dalla L. n. 47/1985, dalla L. n. 724/1994 e dalla L. n. 326/2003.
4. Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
5. Spetta al Comune, tra le verifiche preliminari sull'ammissibilità delle istanze, accertare la regolare posizione dell'utente anche riguardo al pagamento delle sanzioni previste per movimenti terra effettuati in assenza di autorizzazione preventiva.

Art. 17

Periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico

1. I Nulla Osta e/o le autorizzazioni rilasciati con provvedimento dell'Amministrazione competente secondo le procedure previste dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926 hanno validità massima, ai fini dell'inizio dei lavori, di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), di cui essi costituiscono pareri endoprocedimentali.
2. È possibile rilasciare, ove ne ricorrano le condizioni, un provvedimento di proroga di validità dell'atto originario, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. L'eventuale richiesta di proroga dovrà pervenire all'Ufficio competente prima della data di scadenza del provvedimento, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta della proprietà e del geologo, che attesti l'assenza di modificazioni del quadro ambientale, della vincolistica gravante sull'area di intervento e dell'assetto del sito oggetto dell'intervento, rispetto a quanto descritto nell'elaborato progettuale allegato all'originaria richiesta.
4. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente

competente non si pronunci.

5. Entro tale periodo (24 mesi più 12 mesi di eventuale proroga) devono avere inizio i lavori autorizzati; in tal caso la validità del nulla osta si protrae sino al compimento dei lavori stessi secondo i progetti assentiti.

Art. 18

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.ii. *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”*. In particolare, si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si fornisce agli interessati l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l'espletamento dell'istruttoria e del procedimento, dei relativi controlli e per eventuali fini statistici.
- Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma.
- Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto riportati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, Sezione Amministrazione Trasparente.
- Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dello Hub in cui è ricompreso l'Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale competente in materia di Vincolo Idrogeologico.
- Gli Incaricati- autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, i quali agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento.
- Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente per le attività sopra indicate.
- Le informazioni trattate sono relative a dati comuni.
- I dati forniti sono trattati secondo la normativa vigente in materia dal personale dell'Amministrazione, con l'ausilio di mezzi elettronici; il trattamento è effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e secondo le istruzioni impartite

dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
- I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
- I dati forniti potranno essere comunicati, per adempimenti di legge e per esigenze di carattere istruttorio connesse ai procedimenti di competenza e ad eventuali fini statistici a: Regione Lazio, Comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale, Enti Parco, Autorità di Bacino Distrettuali, Carabinieri Forestale, organi di Polizia, Università e agli altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigente.
- I dati forniti saranno diffusi mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente solo ed eventualmente per le finalità previste in materia di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, oppure tramite affissione all'Albo pretorio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
- I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi.
- I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi: alla persona, al rendimento professionale, alla situazione economica, alla salute, alle preferenze personali, agli interessi, all'affidabilità, al comportamento, all'ubicazione o agli spostamenti).
- L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto alla limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) presso l'Ufficio del Responsabile interno del Trattamento dei dati personali, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.

Art. 19

Disciplina di dettaglio delle procedure

1. La disciplina di dettaglio delle procedure è demandata all'emanazione, da parte del Dirigente dell'Ufficio competente, di appositi atti o Linee Guida da approvarsi con Determinazione Dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può riguardare:
 - l'attivazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale di portali telematici e la definizione delle modalità d'uso;
 - la definizione della modulistica e il periodico aggiornamento.
3. Gli atti di organizzazione e aggiornamento delle procedure sono da pubblicarsi in modo permanente nell'apposita sezione Vincolo Idrogeologico sul sito internet dell'Amministrazione e da notificare agli Enti territoriali coinvolti e agli Ordini professionali tecnici per la relativa diffusione.

Art. 20

Spese di istruttoria per procedimenti amministrativi in materia di Vincolo Idrogeologico

La disciplina delle spese di istruttoria da corrispondersi da parte degli utenti per procedimenti amministrativi in materia di Vincolo Idrogeologico è definita da apposito Regolamento dell'Ente sugli oneri istruttori relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 21

Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 97/2016, nonché dalle normative vigenti e dai regolamenti interni dell'Ente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene applicato ai procedimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore dello stesso.
2. I procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere definiti in conformità alle disposizioni previgenti, per quanto non in contrasto con le norme sovraordinate.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti.